



# COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. \_\_\_\_\_

**ORIGINALE**  
**Deliberazione nr. 11 del 16-07-012**

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE).**

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di luglio alle ore 19:30, nella Sala Consigliare della sede Comunale, previa avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Nominativi			
SIMONETTO LUCIANO	P	SCARPARO FERDINANDO	A
MONTIN MARCO	P	FRIZZARIN GIANPAOLO	P
LION ERIKA	P	MASOLA ANTONELLA	P
BUSINARO RAFFAELE	P	ORTOLANI EMANUELE	P
FAVARO MARIAROSA	P	ZABAIONE SAVINO	P
PANTANO DANIELE	P	CONFORTO LUCIO	A
LAURIOLA PIETRO	A	PAVAN MAURIZIO	A
ZECCHIN FEDERICO	P	MARTINI ANDREA	P
FACCIO COSTANTINO	P		

Con l'assistenza del Segretario Comunale TORRE DOTT.SSA CHIARA

Il Sig. SIMONETTO LUCIANO nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli scrutatori:

FRIZZARIN GIANPAOLO

ZABAIONE SAVINO

MARTINI ANDREA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO, altresì, il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che i Comuni possono deliberare tale aliquota anche in assenza di un provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

VISTI, altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, espresso dal responsabile servizio finanziario;

Il Sindaco illustra l'argomento.

POSTO in votazione, con l'assistenza degli scrutatori, si accerta il seguente risultato:  
consiglieri presenti n. 13:

- voti favorevoli n. 12,
- voti contrari n. ---,
- astenuti n. 1 (Ortolani),

## DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale irpef composto da n. 10 articoli e allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il citato regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e sarà pubblicata nel sito dello stesso Ministero;
4. di dare atto infine che il competente Responsabile del Servizio provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, il Sindaco-Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12,

- voti contrari n. ---,

- astenuti n. 1 (Ortolani),

espressi nei modi di legge dai n. 13 consiglieri presenti;

la presente deliberazione è quindi dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00.

\*\*\*\*\*

## PARERI DI PROPOSTA

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE).**

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

**parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VANZETTO ROSSANA



li, 08-05-12

---

### PARERE DI CONFORMITA'

Si certifica la regolarità della proposta della deliberazione indicata in oggetto, esprimendo, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs 267/2000, la conformità del provvedimento alle norme di Legge, Statuto e regolamenti dell'Ente.

**parere Favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TORRE DOTT.SSA CHIARA



li, 08-05-2012

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
SIMONETTO LUCIANO



Il Segretario Comunale  
TORRE DOTT.SSA CHIARA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n. 305

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18.07.2012  
all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale  
TORRE DOTT.SSA CHIARA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

*Pernumia, li* \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
TORRE DOTT.SSA CHIARA



**Comune di Pernumia**  
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLA COMPARTECIFAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

approvato con atto di C.C n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

In vigore dal \_\_\_\_\_ -

## INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	7	Tutela dei dati personali.
2	Determinazione dell'aliquota.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
3	Determinazione dell'addizionale.	9	Entrata in vigore.
4	Disciplina della riscossione.		
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		
6	Rinvio dinamico		

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 2**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di PERNUMIA, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere **lo 0,8 per cento annuo**.
2. La giunta, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera l'aliquota entro il limite massimo di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.  
Il Consiglio Comunale si riserva per gli anni successive al 2012 di modificare il presente regolamento con la previsione dell'applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito, una volta chiarite e definite le modalità operative di applicazione degli stessi.

**Art. 3**  
**Determinazione dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

**Art. 4**  
**Disciplina della riscossione**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

**Art. 5**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



**Art. 6**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

**Art. 7**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: <<Codice in materia di protezione dei dati personali>>.

**Art. 8**  
**Rinvio ed altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.